

Dalla legge sulla concorrenza un altro freno: sulla governance niente deroghe negli statuti

IL Sole 24 Ore | PROFESSIONI 24 | 10 NOVEMBRE 2025 | Angelo Busani

Generando un'inevitabile sorpresa per la ragione che è appena iniziato l'iter di riforma della legislazione in materia di ordinamenti professionali, il disegno di legge per il mercato e la concorrenza per il 2025 introduce un rilevante paletto nella disciplina delle società tra professionisti (Stp) di cui la riforma non potrà non tener conto: viene infatti sancito che non hanno «nessun rilievo» i patti sociali o parasociali che deroghino alla regola (di cui all'articolo 10, comma 4, lettera b, legge 183/2011) secondo la quale, nelle società tra professionisti (Stp), il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. In sostanza, viene compressa o annullata la creatività che potrebbe esprimersi (e che, nella prassi professionale è talora stata espressa) nel confezionare meccanismi statutari o pattuizioni a latere degli statuti che mettano nel nulla l'obiettivo perseguito dal legislatore quando dispone che nelle decisioni dei soci i professionisti devono “pesare” per almeno i due terzi. Si tratta di una novità che riguarderebbe le sole decisioni dei soci nelle Stp, mentre nessuna novità dalla legge sulla concorrenza 2025 deriverebbe in relazione alle decisioni dei soci nelle società tra avvocati (Sta), ove invece vige la diversa regola secondo cui «i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni» (articolo 4-bis, comma 2, lettera a, legge 247/2012). Anche se non si capisce la ragione per la quale nelle Stp vi debba essere una disciplina differente rispetto a quella per le Sta. Anche dopo questa novità, la normativa in tema di decisioni dei soci della Stp continua comunque a non brillare per chiarezza: si tratta della prescrizione secondo la quale «il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci». Questa norma sicuramente deve essere interpretata nel senso che i due terzi dei voti esprimibili in assemblea deve spettare ai soci professionisti e che questo requisito dei due terzi si consegue dando rilievo o alle quote di capitale sociale spettanti ai professionisti oppure “alle teste” dei soci professionisti (ma non sarebbe legittimo cumulare quote e teste: segnalazione As1589 del Garante della concorrenza). Per il resto la norma si presta a essere variamente letta, ad esempio nel senso che i soci professionisti, purché abbiano i due terzi dei voti esprimibili nelle decisioni dei soci, potrebbero anche essere di numero inferiore ai due terzi dei soci o avere una quota di partecipazione inferiore ai due terzi dell'intero capitale della società. © RIPRODUZIONE RISERVATA